



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 3523

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
ROMA
e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it
e-mail: (posta certificata) dgcivile.dag@giustiziacert.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
ROMA

E p.c. Al Tribunale di Sorveglianza
BOLOGNA

Al Tribunale per i Minorenni
BOLOGNA

Ai Tribunali del distretto
LORO SEDI

Al Responsabile Ufficio Recupero Crediti
SEDE

Oggetto: legge di stabilità 2015 – recupero crediti e accertamenti di inesigibilità –
conversione pene pecuniarie.
QUESITO.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto alcune novità in materia di accertamento del credito erariale (commi da 682 a 688).

Nello specifico, la citata normativa riformula i rapporti tra Equitalia ed Enti creditori (Enti pubblici, Inps, Erario, etc.) in tema di discharge dei crediti per inesigibilità, apportando alcune modifiche agli articoli 19 e 20 del DLgs 112/1999.

Inoltre, il comma 688 della legge stabilisce che le cartelle esattoriali di valore inferiore o pari a 300 euro, consegnate ai contribuenti tra il 2000 ed il 31 dicembre 2014 e divenute inesigibili ai sensi dell'art.19 del DLgs 112/1999, ossia non sanate entro il terzo anno successivo dalla data di iscrizione della somma a ruolo, non sono assoggettate ai controlli (art.20 del DLgs 112/1999) da parte dell'Ente creditore.

Le comunicazioni di inesigibilità, redatte da Equitalia ed inviate agli Enti creditori, in relazione alle quote iscritte a ruolo non incassate entro tre anni dalla loro consegna ai contribuenti, sono presentate:

- per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017;
- per l'anno 2013, entro il 31 dicembre 2018;
- per l'anno 2012, entro il 31 dicembre 2019
- e così via per i ruoli consegnati negli anni precedenti fino a quelli relativi al 2000.

Con particolare riferimento ai crediti per spese processuali e pene pecuniarie la citata normativa in materia di riscossione nella nuova formulazione di cui alla legge di stabilità va coordinata con il DPR 115/2002 titolo III "disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali" e con le disposizioni del codice di rito in materia di conversione delle pene pecuniarie non eseguite (art. 660 c.p.p.).

Si ricorda che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità degli articoli 237,238,239 T.U. spese di giustizia per effetto della sentenza Cort. Cost. n. 212/2003, la procedura attualmente vigente per il recupero delle pene pecuniarie è attivata dal Magistrato di Sorveglianza, su istanza del Pubblico Ministero, e si fonda sul presupposto dell'impossibilità di esazione della somma, previo accertamento, rimesso allo stesso Magistrato di Sorveglianza, dello stato di insolvenza del condannato.

In base alla normativa sopra citata e come ricordata, la **corretta procedura osservata dagli Uffici riscossione degli uffici giudiziari del distretto è la seguente:**

1) SPESE PROCESSUALI

Il Servizio Riscossione Tributi (Equitalia) comunica telematicamente ex art. 19 D. Leg.vo 112/99 che il credito - è da considerarsi inesigibile (prima comunicazione di inesigibilità). Conseguentemente,

- **in caso di importo inferiore o pari a € 300,00**

l'Ufficio per la riscossione dell'ufficio giudiziario annulla la relativa partita per le spese

- **in caso di importo superiore a € 300,00**

l'Ufficio per la riscossione dell'ufficio giudiziario attende l'ultima comunicazione di inesigibilità ai sensi del comma 684 della L. 190\14 ;

2) PENA PECUNIARIA

l'Ufficio per la riscossione dell'ufficio giudiziario invia, dopo la prima comunicazione di inesigibilità, gli atti alla Procura della Repubblica - ex art. 660 c.p.p. e 182 Disp. Att. c.p.p., - per la successiva trasmissione al competente Magistrato di Sorveglianza che valuterà la possibilità di procedere alla conversione della pena, previ gli accertamenti di

competenza, indipendentemente dall'importo (inferiore o pari a € 300,00 – superiore a € 300,00).

E' evidente che, a seguito della applicazione delle disposizioni della legge di stabilità del 2015, dei nuovi meccanismi e tempi di comunicazione delle inesigibilità nonché del c.d. "Condono delle cartelle esattoriali valore inferiore o pari a 300 euro" per gran parte delle pene pecuniarie avverso condannati insolubili sarà pressoché impossibile procedere alla conversione prima della prescrizione della pena stessa.

A ciò si aggiunga che per le cartelle esattoriali di importo pari o inferiore a €300,00 risulta inibita qualsiasi attività di controllo da parte dell'Ente creditore (l'ufficio giudiziario per conto dell'Erario) in quanto il concessionario della riscossione (Equitalia) non potrà più ricevere il credito (insoddisfatto e dichiarato inesigibile) in affidamento. Si consideri, infatti, che il concessionario alla luce delle disposizioni vigenti - D. Lgs. N. 112 del 1999 - ha la facoltà di ricevere pagamenti anche relativi a partite di credito dichiarate definitivamente inesigibili.

Inoltre, l'ufficio del recupero crediti non può:

- d'ufficio, rilevare la prescrizione della pena, essendo necessario uno specifico provvedimento giurisdizionale di competenza del giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 172 e 173 c.p. ;
- d'ufficio procedere autonomamente ad attività di riscossione, rigorosamente demandata per legge ad Equitalia.

Pertanto in tutti i casi in cui vi sia la dichiarazione di inesigibilità e non sia più possibile disporre la conversione della pena pecuniaria per decorso del termine di prescrizione il Magistrato di Sorveglianza restituirà gli atti al Pubblico Ministero per la successiva richiesta al Giudice dell'Esecuzione della declaratoria ex art. 172/173 c.p. di estinzione della pena pecuniaria ove prevista (prescrizione che non opera nei casi previsti dall'art 172 VII co CP). All'esito l'Ufficio per la riscossione dell'ufficio giudiziario archiverà la partita di credito.

Ciò posto, non si nasconde che l'ufficio giudiziario si verrà a trovare in difficoltà nella compilazione del foglio complementare perché la fattispecie dell'estinzione della pena non è prevista in SIC (Sistema Informativo Casellario).

Non si nasconde il forte impatto che la modifica alla procedura di riscossione, apportata in sede di legge di stabilità, provoca sugli uffici giudiziari, stante il prevedibile aumento delle declaratorie di inesigibilità con conseguente aumento delle richieste di conversione che si riverseranno sulla Procura della Repubblica, sugli Uffici di Sorveglianza e del Giudice dell'esecuzione.

Impatto ancor più significativo in quanto conseguente al paradossale criterio temporale stabilito, in base al quale le quote iscritte a ruolo in tempo più remoto sono dichiarate inesigibili in termini più lunghi rispetto a quelle più recenti.

Si rappresenta che sulle tematiche affrontate con il presente quesito si è tenuto un incontro presso questa Corte d'Appello in data 11 maggio 2015 allargato agli uffici riscossione presso i Tribunali del distretto al fine di condividere le modalità operative sopra delineate, nel rispetto dei principi di omogeneità, standardizzazione e trasparenza dell'azione amministrativa e fatte salve le diverse disposizioni che il Superiore Ministero voglia impartire a seguito del presente quesito.


Bologna *M*/05/2015

Il Dirigente

Dott.ssa *Maria* Cerati

Il Presidente f.f.

Dott. Francesco Maddalo





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I



Prot. m_dg.DAG.21/10/2015.0158033.U

Roma, 20 OTT. 2015

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bologna

Q
Oggetto: comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione – ulteriore proroga introdotta con L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità), art. 1, comma 648

In riscontro alla nota n. prot. 3523/15, con la quale codesta Corte ha segnalato le problematiche connesse all'introduzione di una ulteriore proroga, disposta con legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità), art. 1, comma 648, concessa agli agenti per la riscossione, con riferimento alle comunicazioni di inesigibilità previste dall'art. 19 del d. lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, si rappresenta quanto segue.

Il tema in esame è da tempo all'attenzione di questa Direzione generale che in più occasioni ha evidenziato ai competenti uffici ministeriali le conseguenze connesse alla concessione di proroghe nella riscossione delle spese di giustizia in materia penale ed, in particolare, con riferimento alle pene pecuniarie.

Questa Direzione generale, ritiene tuttavia che la questione prospettata possa essere risolta solo sul piano normativo e, per tale motivo, ha provveduto a segnalare all'Ufficio legislativo di questo ministero la disfunzione causata dal sistema di proroghe in esame.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti